Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE di SULMONA
Registrato in data 17/5/2023
N. 168 Serie 3
Esatti € 0,00 ATTO ESENTE

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "LOCALEVOLUTION"

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1 - E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "**LOCALEVOLUTION**", Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
L'associazione ha sede in **Scanno, viale del lago n.101** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo
L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 - L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e ss. del Codice Civile. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed opera nel risetto di principi quali la democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità nelle cariche associative, la libertà e la dignità dell'uomo, la gratuità delle cariche sociali. E' pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Efficacia ed interpretazione dello statuto

Articolo 4 – Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017

Articolo 5 – L'organizzazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- D) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- F) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Attività diverse

Articolo 5 Bis - L'Associazione può perseguire, altresì, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, ai sensi dell'articolo 6, D. Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle disposizioni attuative del decreto interministeriale n. 177 del 26 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante il "Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse" e ss.mm.ii.
La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
Le attività di carattere secondario che possono essere esercitate dall'organizzazione previste nell'art. 6 sono:

- Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica (codici ISTAT 6209);
- SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA (codici ISTAT 829)

Ammissione

Articolo 6 - Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante presentazione di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
I soci possono essere:

- **Soci Fondatori**: Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo.
- **Soci Ordinari**: I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.
- **Soci Onorari:** Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci Sostenitori o Promotori:** Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Non è ammessa la categoria dei **soci temporanei**. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35), non è rimborsabile e non rivalutabile.

Diritti e doveri dei soci

Articolo 7 – I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; di esaminare i libri sociali, previa richiesta via e mail al segretario dell'associazione,
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 anno nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Recesso ed esclusione del socio

Articolo 8 – La qualità di socio si perde:

a. per decesso;
b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d. per esclusione;
e. a seguito di scioglimento dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali

Articolo 9 – Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo
- Presidente.
- Vice-presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Organo di Controllo
- Revisore legale dei conti

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea Ordinaria: convocazione, validità, Funzioni e compiti

Articolo 10 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può ricevere massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

All'Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7.
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Assemblea Straordinaria

Articolo 11 – L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Verbalizzazione

Articolo 12 – Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Presidente

Articolo14 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo di controllo

ART. 14 BIS – L'organo di controllo (anche monocratico) è obbligatorio quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due di questi limiti:

- Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 500.000,00 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

- Verifica la gestione contabile;
- Verifica la gestione della cassa;
- Verifica il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore.

L'assemblea dei soci nomina i componenti dell'organo di controllo, che devono essere professionisti indipendenti e qualificati in grado di assolvere pienamente alla funzione in parola. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art.2397 co.2 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti ex art. 2397 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Revisore dei conti

Articolo 15 – È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 16 – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

a. quote associative e contributi di simpatizzanti;
b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c. donazioni e lasciti testamentari;
d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

a. beni immobili e mobili;
b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c. donazioni, lasciti o successioni;
d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Articolo 17 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Bilancio sociale

Articolo 18- È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Personale retribuito

Articolo 19 - L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Norme sul volontariato

Articolo 20

- **1** - *Dei volontari e dell'attività di volontariato*

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L' Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

- **2** - *Dei volontari e delle persone retribuite*

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 10% (dieci per cento) del numero degli associati.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 21 – L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Libri sociali

Articolo 22 - L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutela della privacy

Articolo 23 - Per la tutela della privacy si rinvia al Regolamento UE 679/2016.

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Denominazione sociale: **Localevoluiton APS**

Sede legale: **Viale del Lago 101 Scanno (AQ) 67038**

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

RUOLO	NOME	COGNOME
Presidente	Francesco	Fronterotta
Vicepresidente segretario	Guglielmo	Carfagnini
Vicepresidente tesoriere	Antonio	Di Cesare
Consigliere	Michele	Fronterotta
Consigliere	Giuseppe	Carfagnini
Consigliere	Flavia	Di Paolo
Consigliere	Silvia	Paulone

Verbale Assemblea dei soci

Verbale dell'Assemblea dei soci nr.2 del 31/04/2023.

In data 31/04/2023, alle ore 15.00, si è riunita presso la sede legale dell'associazione l'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, come da previa comunicazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - Approvazione del nuovo statuto per l'adeguamento dello stesso al d.lgs. 117/2017
2 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria in data 01/06/2023;
3 – Varie ed Eventuali.

Sono presenti: Antonio Di Cesare, Flavia Di Paolo, Michele Fronterotta, Giuseppe Carfagnini e Guglielmo Carfagnini, Silvia Paulone, Gianmarco Gianino, Giorgio Fronterotta, Erica Gianloreto e Sara Di Bartolomeo.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Signor Francesco Fronterotta, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor Guglielmo Carfagnini.

Il Presidente constata la presenza di n. 6 Consiglieri, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

Il presidente riporta la necessità di aggiornare lo statuto dell'associazione al fine di conseguire l'accreditamento presso il RUNTS - Registro Unico Enti del Terzo Settore- che darebbe non solo la qualifica di ETS all'ente, ma gli consentirebbe di accedere a numerose opportunità di finanziamento.

Il presidente procede con l'illustrazione delle modifiche sostanziali apportate allo statuto, specificando che la variazione più evidente riguarda le attività di interesse generale, ora riportate come previsto dall' art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017.

Dopo ampia ed esauriente discussione, dove si sono evidenziate le specifiche del nuovo statuto, il Presidente chiama i presenti alla votazione sulle modifiche statutarie. Tutti i presenti approvano il nuovo statuto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Scanno 31/04/2023

Il Segretario verbalizzante

Guglielmo Carfagnini

Il Presidente

Francesco Fronterotta

ASSOCIAZIONE LOCALEVOLUTION
Viale del Lago, 101
67038 SCANNO (AQ)
P.IVA 02038790669